

# ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO (PD)

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SCA2 - Acquisti e Logistica

N. 336 del 26/09/2025

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, della fornitura di disinfettante virucida Rely+On<sup>TM</sup> Virkon<sup>TM</sup> 1Kg. (CIG B860D8CDF1).



# ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO (PD)

# DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SCA2 - Acquisti e Logistica

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, della fornitura di disinfettante virucida Rely+On<sup>TM</sup> Virkon<sup>TM</sup> 1Kg. (CIG B860D8CDF1).

In considerazione della necessità di garantire l'attività laboratoristica, il referente del Magazzino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, "IZSVe" o "Istituto"), richiedeva allo scrivente Servizio di procedere all'acquisizione della fornitura di disinfettante virucida Rely+On<sup>™</sup> Virkon<sup>™</sup> 1Kg, con durata triennale, indicando quale importo presunto del contratto da affidare il valore di € 49.600,00, IVA esclusa.

Preso atto di quanto suesposto, sono state effettuate le verifiche preliminari previste dalla normativa vigente, constatando la sussistenza delle condizioni per procedere all'approvvigionamento in via autonoma, in quanto:

- ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e dell'art. 15, comma 13, lett. d), del D.L. 95/2012, è stata rilevata l'assenza di convenzioni attive stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A. per la tipologia di beni da acquisire;
- è stato riscontrato che il bene da acquisire non rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM dell'11.07.2018, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 66/2014, convertito con Legge n. 89/2014, per le cui procedure d'acquisto gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;
- è stata riscontrata la presenza del metaprodotto di riferimento nell'ambito degli strumenti di acquisto o negoziazione telematici messi a disposizione dalla Consip S.p.a. ovvero dalla centrale di committenza regionale, all'interno del bando "Beni", ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell'art. 1, comma 450, della già citata Legge n. 296/2006.

È stato, inoltre, verificato che:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, si procederà all'approvvigionamento del bene mediante il MePA;
- ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014, convertito con Legge n. 89/2014 l'insussistenza, per la categoria merceologica cui l'acquisizione in parola afferisce, di specifici limiti di spesa e di prezzi di riferimento;
- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, non è emersa l'esistenza effettiva e comprovata di un interesse transfrontaliero certo, considerati il modico importo dell'appalto e le sue caratteristiche, il luogo di esecuzione e l'assenza, nel recente passato, di manifestazioni di interesse alla partecipazione ad analoghe procedure di affidamento di questo Istituto da parte di operatori economici di altri paesi UE;
- la fornitura da acquisire non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

L'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 prescrive che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 IVA esclusa le stazioni appaltanti procedano mediante affidamento diretto "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".

L'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e il successivo comma 2 dispone che: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

Si è quindi provveduto, mediante utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (con RdO n. 5633521 del 17/09/2025), costituente mercato elettronico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 25, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, a richiedere all'operatore economico Biosigma S.p.A., avente sede legale in Cona (VE), Via Valletta n. 6, individuato a seguito di idonea indagine di mercato, di presentare il proprio preventivo.

Il suddetto operatore ha presentato il proprio preventivo di importo pari ad € 49.600,00, IVA esclusa, risultato congruo e conforme alle esigenze dell'Istituto.

Preso atto di quanto suesposto e verificato il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, non coincidendo l'operatore economico in parola con l'aggiudicatario del precedente affidamento avente ad oggetto il medesimo CPV/medesimo settore merceologico nella medesima fascia economica di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si ravvisano gli estremi per l'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, della fornitura in parola all'operatore economico Biosigma S.p.A., con sede legale in Cona (VE), Via Valletta n. 6, per l'importo di € 49.600,00, IVA esclusa, corrispondente ad € 60.512,00 IVA inclusa, ai prezzi e alle condizioni contenuti nel relativo preventivo e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l'esercizio delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

Considerata la tipologia di acquisizione, non essendo presenti rischi da interferenza e conseguenti oneri per la sicurezza, non risulta necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

SCA2 – Acquisti e logistica

In ossequio a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 4, comma 3 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria si dà atto che l'operatore economico affidatario risulta in possesso di pregressa adeguata esperienza idonea all'esecuzione del contratto.

Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 53, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 10.2 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

È stata verificata l'insussistenza, in capo all'aggiudicatario, delle cause di esclusione previste dal d.lgs. n. 36/2023.

Si ritengono sussistenti le condizioni per avviare l'esecuzione del contratto prima della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

In conformità all'art. 58, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 si evidenzia che, considerata la natura dei beni richiesti e le conseguenti prestazioni, l'aggiudicazione è effettuata a lotto unico e indivisibile in quanto un frazionamento in lotti funzionali o prestazionali o quantitativi risulterebbe contrario ai principi di economicità, efficienza ed efficacia che disciplinano gli appalti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

È stata ravvisata, altresì, la persistenza delle esigenze indicate nella richiesta di acquisto sopra descritta e, di conseguenza, dell'interesse pubblico a procedere all'affidamento in oggetto.

Ai sensi dell'art. 50, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4, comma 12 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'esito della presente procedura verrà pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sul sito internet dell'Istituto.

Tutto ciò premesso,

### IL DIRETTORE DELLA SCA2 – ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 6563 del 19.7.2021, avente ad oggetto "Conferma deleghe di funzioni al Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica".

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

#### DETERMINA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- 1. di autorizzare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, della fornitura di disinfettante virucida *Rely+On*<sup>TM</sup> *Virkon*<sup>TM</sup> 1Kg, di durata triennale, all'operatore economico Biosigma S.p.A., con sede legale in Cona (VE), Via Valletta n. 6;
- di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento ammonta a € 49.600,00, IVA esclusa, pari a € 60.512,00, IVA inclusa, in base ai prezzi e alle condizioni contenute nel relativo preventivo e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai documenti della procedura;
- 3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 6, qualora opportuno e/o necessario, l'avvio dell'esecuzione del contratto, prima della stipulazione dello stesso;
- 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, essendo stata verificata, con esito positivo, l'insussistenza, in capo all'aggiudicatario, delle cause di esclusione previste dal d.lgs. n. 36/2023;
- 5. di procedere alla stipulazione del contratto senza attendere il decorso del termine dilatorio, non essendo lo stesso applicabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e in applicazione dell'art. 9, comma 4 del Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- 6. di imputare la spesa presunta complessiva di € 60.512,00, IVA inclusa alla voce di budget "410010020 /PRO /MAT LAB", come di seguito specificato:
  - anno 2025 € 5.042,66, IVA inclusa
  - anno 2026 € 20.170,67, IVA inclusa
  - anno 2027 € 20.170,67, IVA inclusa
  - anno 2028 € 15.128,00, IVA inclusa
- 7. di dare atto che i beni oggetto di fornitura potranno essere utilizzati altresì per l'effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;
- di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs.
   n. 36/2023, sono svolte dal dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 Acquisti e Logistica;
- 9. di nominare collaboratore del RUP e referente dell'istruttoria, il dott. Stefano Berti, Assistente amministrativo presso la SCA2 Acquisti e Logistica;
- 10. di demandare a successivo apposito provvedimento l'eventuale esercizio delle opzioni contrattualmente previste, previa verifica della copertura economico-finanziaria della relativa spesa, che sarà attestata nel relativo provvedimento.

Il Direttore SCA2 – Acquisti e Logistica dott. Stefano Affolati

IZSVe – Determinazione del Direttore dell	a
SCA2 – Acquisti e logistica	



### ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

### Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SCA2 - Acquisti e Logistica

N. 336 del 26/09/2025

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 36/2023, della fornitura di disinfettante virucida Rely+On<sup>TM</sup> Virkon<sup>TM</sup> 1Kg. (CIG B860D8CDF1).

Pubblicata dal 26/09/2025 al 11/10/2025

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione Benedetta Mazzucato

## Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da: dott. Stefano Affolati - SCA2 - Acquisti e Logistica Benedetta Mazzucato - Gestione Atti